

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2026, n. 1019

Organizzazione di eventi e iniziative istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale, anche in attuazione della L.R. 34/80. Approvazione schema di accordo di collaborazione con Puglia Culture ai sensi dell'art. 15 Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Direzione Amministrativa del Gabinetto concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;

PRESO ATTO delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Puglia e il Consorzio Puglia Culture, riguardante lo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le finalità istituzionali di entrambe le amministrazioni pubbliche, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A);
2. di stabilire che lo schema di Accordo sarà utilizzato, con gli opportuni adattamenti, per tutte le successive attività di interesse comune;
3. di delegare il Direttore Amministrativo del Gabinetto alla definizione e sviluppo delle singole attività e iniziative attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali che approveranno accordi specifici, sulla base dello schema di Accordo allegato al presente provvedimento, demandando lo stesso a introdurre modifiche e/o adattamenti, che non ne modifichino in modo sostanziale il contenuto;
4. di notificare il presente provvedimento al Consorzio Puglia Culture, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto;
5. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Organizzazione di eventi e iniziative istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale, anche in attuazione della L.R. 34/80. Approvazione schema di accordo di collaborazione con Puglia Culture ai sensi dell'art. 15 Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Premesso che:

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- in attuazione dei predetti principi, con la L.R. n. 6 del 29/04/2004 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali" è stato riconosciuto nello spettacolo e nella cultura una componente fondamentale dell'identità del territorio pugliese;
- in base all'articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività richiamate al precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
- la Regione Puglia, nell'ambito dei propri fini istituzionali e nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza svolte dal Presidente della Giunta, favorisce incontri istituzionali con autorità e rappresentanti regionali, nazionali ed esteri, con la conseguente attività protocollare curata dal Cerimoniale, al fine di favorire scambi nei diversi ambiti di pubblico e reciproco interesse e avviare proposte di collaborazione attraverso un'azione sinergica tra uffici che punti, quindi, al consolidamento della promozione e valorizzazione dell'identità e dei valori della Puglia, anche a livello internazionale;
- Il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale è struttura autonoma della Regione Puglia che esercita funzioni di ausiliarità per l'esercizio delle attività istituzionali del Presidente, assicurando il raccordo e il coordinamento dell'attività complessiva regionale finalizzata alla realizzazione degli obiettivi programmatici;
- Le priorità di intervento individuate, trovano copertura finanziaria con risorse a valere sugli strumenti di programmazione unionali e nazionali laddove applicabili, e sugli stanziamenti del bilancio regionale.

Tenuto conto che:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- ai sensi dell'art. 1, lettera a) e b) della Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni", la Regione Puglia organizza, sia per proprio conto che in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private eventi ed iniziative istituzionali, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che attengano precipuamente alla comunità regionale;
- l'Accordo tra Amministrazioni si configura quale modulo convenzionale di valenza generale attraverso il quale le amministrazioni che partecipano all'accordo rendono

possibile e disciplinano il coordinato esercizio di funzioni proprie, nella prospettiva di un risultato di comune interesse, individuato attraverso uno specifico provvedimento amministrativo;

- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recepiti nell'art.7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

Considerato che:

- il Consorzio Puglia Culture, così come ridenominato nello Statuto modificato e approvato il 15/10/2024 con D.G.R. n. 1422 del 15/10/2024, già Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, è un Consorzio tra Comuni ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali), interamente partecipato da Enti pubblici territoriali pugliesi e dalla Regione Puglia quale socio di maggioranza (L.R. 16 aprile 2007 n. 10 e D.G.R. 551 del 9 maggio 2007);
- il Consorzio Puglia Culture, quale ente pubblico economico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, ai sensi della citata legge istitutiva e del vigente statuto, anche in ragione del recente ampliamento dell’oggetto consortile, attua strategie regionali e progettualità speciali che mirano, tra l’altro, alla promozione, sostegno e sviluppo della filiera delle industrie culturali e creative, e dell’attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali e ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali;
- il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale intende favorire iniziative che promuovano il sistema culturale e artistico pugliese, integrandole nei molteplici contesti, anche internazionali, delle attività istituzionali del Presidente;

Visti:

- l'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e l'art. 7 comma 4 del D.Lgs. n.36/2023;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 26/09/2024 n. 1295 recante Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale;

Ritenuto, pertanto, che per la definizione e implementazione delle iniziative inerenti le funzioni di rappresentanza svolte dalla Presidenza e dalla Giunta Regionale, che persegue un interesse pubblico comune alle finalità istituzionali della Regione Puglia e del Consorzio Puglia Culture, si rende opportuna una collaborazione tra i due Enti, attraverso la definizione di uno schema di Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, ricorrendone i presupposti;

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

Tutto ciò premesso, per la gestione e organizzazione delle iniziative ed eventi istituzionali promossi dalla Presidenza della Giunta Regionale, rientranti altresì, tra le finalità istituzionali del Consorzio Puglia Culture e anche in attuazione della L.R. 34/80, ai sensi dell'art.4, co. 4,

lett. e) della L.R. 7/97, dell'art. 44, co. 4, lett. a) della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Puglia e il Consorzio Puglia Culture, riguardante lo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le finalità istituzionali di entrambe le amministrazioni pubbliche, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A);
2. di stabilire che lo schema di Accordo sarà utilizzato, con gli opportuni adattamenti, per tutte le successive attività di interesse comune;
3. di delegare il Direttore Amministrativo del Gabinetto alla definizione e sviluppo delle singole attività e iniziative attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali che approveranno accordi specifici, sulla base dello schema di Accordo allegato al presente provvedimento, demandando lo stesso a introdurre modifiche e/o adattamenti, che non ne modifichino in modo sostanziale il contenuto;
4. di notificare il presente provvedimento al Consorzio Puglia Culture, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto;
5. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

La funzionaria EQ
Elisabetta Tarricone

Elisabetta Tarricone
17.07.2026
09:32:16
UTC



La dirigente di Servizio
Marina Massaro

MARINA MASSARO
17.07.2026 12:09:52
GMT+02:00



Il Dirigente di Sezione
Crescenzo Antonio Marino

Crescenzo Antonio
Marino
17.07.2026 12:38:08
GMT+02:00



Il Capo di Gabinetto del Presidente della G.R.
Davide Filippo Pellegrino

Davide Filippo Pellegrino
20.07.2026 15:26:42
GMT+02:00



Il Presidente della Regione Puglia ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Il Presidente

Antonio Decaro



ANTONIO
DECARO
20.07.2026
15:37:26
GMT+02:00



Crescenzo Antonio
Marino
20.07.2026 11:11:39
GMT+02:00

**Allegato alla Proposta di Deliberazione
DAG/DEL/2026/00025**

**Schema di Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni
ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.**

tra

REGIONE PUGLIA – GABINETTO DEL PRESIDENTE, (in seguito “Regione Puglia”) con sede legale in Bari, C.F. 80017210727, legalmente rappresentata dal Dirigente della Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, domiciliato presso la sede della Regione Puglia sita in Bari al Lungomare Nazario Sauro, 31-33

e

IL CONSORZIO “PUGLIA CULTURE” (di seguito Puglia Culture), con sede legale in via Imbriani n. 67 a Bari, C.F. 01071540726, rappresentato dal Presidente e legale rappresentante pro-tempore, dott. Paolo Ponzio, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio “Puglia Culture”,

di seguito congiuntamente definite “Parti”,

PREMESSO CHE

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- la Regione Puglia, nell'ambito dei propri fini istituzionali e nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza svolte dal Presidente della Giunta, favorisce incontri istituzionali con autorità e rappresentanti regionali, nazionali ed esteri, con la conseguente attività protocollare curata dal Cerimoniale, al fine di favorire scambi nei diversi ambiti di pubblico e reciproco interesse e avviare proposte di collaborazione attraverso un'azione sinergica tra uffici che punti, quindi, al consolidamento della promozione e valorizzazione dell'identità e dei valori della Puglia, anche a livello internazionale;
- Il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale è struttura autonoma della Regione Puglia che esercita funzioni di ausiliarità per l'esercizio delle attività istituzionali del Presidente, assicurando il raccordo e il coordinamento dell'attività complessiva regionale finalizzata alla realizzazione degli obiettivi programmatici;

TENUTO CONTO CHE:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all'art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.
- Ai sensi dell'art. 1, lettera a) e b) della Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni”, la Regione Puglia organizza, sia per proprio conto che in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private eventi ed iniziative istituzionali, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che attengano precipuamente alla comunità regionale.
- L'Accordo tra Amministrazioni si configura quale modulo convenzionale di valenza generale attraverso il quale le amministrazioni che partecipano all'accordo rendono possibile e disciplinano il coordinato esercizio di funzioni proprie, nella prospettiva di un risultato di

comune interesse, individuato attraverso uno specifico provvedimento amministrativo.

- I principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recepiti nell'art.7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti) che dispone: *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) *l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.*
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

CONSIDERATO CHE

- il Consorzio Puglia Culture, così come ridenominato nello Statuto modificato e approvato il 15/10/2024 con D.G.R. n. 1422 del 15/10/2024, già Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, è un Consorzio tra Comuni ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali), interamente partecipato da Enti pubblici territoriali pugliesi e dalla Regione Puglia quale socio di maggioranza (L.R. 16 aprile 2007 n. 10 e D.G.R. 551 del 9 maggio 2007);
- il Consorzio Puglia Culture, quale ente pubblico economico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, ai sensi della citata legge istitutiva e del vigente statuto, anche in ragione del recente ampliamento dell’oggetto consortile, attua strategie regionali e progettualità speciali che mirano, tra l’altro, alla promozione, sostegno e sviluppo della filiera delle industrie culturali e creative, e dell’attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali e ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali;
- il Gabinetto del Presidente della Regione Puglia gestisce le attività di rappresentanza della Presidenza della Giunta con la conseguente attività protocollare curata dal Cerimoniale;
- il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale intende favorire iniziative che promuovano il sistema culturale e artistico pugliese, integrandole nei molteplici contesti, anche internazionali, delle attività istituzionali del Presidente;
- lo schema di accordo potrà essere adattato in ragione delle peculiarità delle singole iniziative e attività che saranno, approvate con determina dirigenziale di volta in volta, sulla base delle specificità e dei vincoli eventualmente imposti dall’utilizzo di risorse rivenienti da Fondi comunitari, da Fondi del bilancio vincolato di derivazione statale e Fondi del bilancio autonomo.

RITENUTO CHE

- per la definizione e implementazione iniziative inerenti le funzioni di rappresentanza

svolte dalla Presidenza e dalla Giunta Regionale, che persegue un interesse pubblico comune alle finalità istituzionali della Regione Puglia e del Consorzio Puglia Culture, si rende opportuna una collaborazione tra i due Enti attraverso la definizione di un Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, ricorrendone i presupposti, per quanto evidenziato.

TUTTO QUANTO PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

le Parti, come in epigrafe generalizzate, rappresentate e domiciliate,

VISTI l'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. e l'art. 7 comma 4 del D. Lgs n. 36/2023

precisato che tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Finalità e oggetto dell'Accordo di collaborazione

1. La Regione Puglia e il Consorzio Puglia Culture, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, attraverso la stipula del presente accordo, intendono collaborare per la gestione e organizzazione di convegni, riunioni, mostre, celebrazioni, eventi istituzionali e altre manifestazioni pubbliche che attengano precipuamente alla comunità regionale, promossi dalla Presidenza della Giunta e legate da finalità comuni al consorzio Puglia Culture e in attuazione dei compiti istituzionali di entrambi i soggetti pubblici, comprese quelle previste dalla L.R. 30 aprile 1980 n. 34, coerentemente con le finalità di promozione dell'immagine unitaria della Regione Puglia.

Art. 2

Impegni delle Parti

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse - che formano parte integrante del presente accordo - le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi.
 - a) la Regione Puglia si impegna a:
 - individuare le priorità strategiche di attuazione delle azioni di cui alle finalità delineate nell'art. 1, anche proposte dal Consorzio Puglia Culture, su un piano di equiordinazione;
 - favorire la concertazione ed il dialogo istituzionale con eventuali altri Enti Pubblici e Stakeholder interessati;
 - mettere a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative nonché i propri database informativi;
 - assicurare la tempestiva adozione di tutti gli atti necessari alla realizzazione delle iniziative;
 - mettere a disposizione gli spazi delle sedi regionali per l'organizzazione delle iniziative;
 - b) Puglia Culture si impegna a:
 - declinare operativamente le fasi di esecuzione delle attività, delle azioni e dei relativi contenuti;
 - gestire operativamente tutte le fasi di implementazione delle iniziative, oltre ad eventuali attività di monitoraggio e di misurazione degli impatti;
 - mettere a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività, provvedendo, laddove necessario, all'acquisizione di beni e servizi a ciò necessari.

2. Le Parti collaborano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, e in posizione di equiordinazione dei ruoli e responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b), per l'individuazione e la definizione delle attività da realizzare e gli obiettivi da conseguire, per le modalità di esecuzione, per i costi complessivi di ogni azione individuata, per le risorse umane e materiali necessarie, impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni progettuali;
3. Le parti s'impegnano a operare in conformità alle procedure comunitarie e nazionali di settore, nonché a quelle in materia ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità, di appalti pubblici.

Art. 3

Attuazione delle iniziative tramite accordi specifici

1. Le Parti collaborano al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
2. Sulla base del presente schema di Accordo, la Direzione Amministrativa del Gabinetto procederà all'adozione di determinazioni dirigenziali per l'attuazione delle iniziative attraverso l'approvazione di accordi specifici, sulla base del presente schema di Accordo, apportando modifiche e/o adattamenti, che non ne modifichino in modo sostanziale il contenuto.
3. Gli accordi specifici avranno, quale contenuto minimo:
 - l'oggetto dell'attività da realizzarsi, in coerenza con le finalità di cui alle premesse
 - la puntuale descrizione delle attività che dovranno essere svolte da ciascuna delle parti coinvolte nell'Accordo, il relativo cronoprogramma e le modalità attuative;
 - le eventuali risorse finanziarie da attivare per la copertura e il rimborso dei costi diretti e delle spese vive per le attività da realizzare, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e di alcun margine economico per le attività svolte.

Art. 4

Durata dello schema di Accordo

1. Il presente schema di Accordo ha durata triennale a decorrere dall'approvazione della Giunta regionale.

Art. 5

Risorse finanziarie (eventuale)

(l'elenco delle voci può subire variazioni in ragione della fonte di finanziamento)

1. Per la realizzazione delle azioni oggetto dell'iniziativa, la Regione attiva le risorse finanziarie a valere sulla dotazione..... per € sulla base della determinazione dirigenziale n. che saranno utilizzate per la copertura ed il rimborso dei costi diretti e delle spese vive per le attività da realizzare, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e di alcun margine economico per le attività svolte.

Art. 6**Disciplina dei rapporti tra le parti**

1. Le Parti devono:
 - nella fase di definizione delle singole iniziative afferenti all'Accordo, predisporre congiuntamente il programma delle attività da svolgersi in attuazione delle disposizioni previste dai regolamenti comunitari o dalle disposizioni nazionali o regionali sulla gestione dei fondi (*eventuale*), una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute nonché dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare;
 - conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione dell'iniziativa, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno cinque anni successivi alla conclusione del progetto, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti. (*eventuale*)
2. Il rimborso dei costi sostenuti a valere sul presente accordo avviene previa rendicontazione degli stessi, da parte di Puglia Culture.
- 3.

Art 7**Spese Ammissibili**

(l'elenco delle voci può subire variazioni in ragione della fonte di finanziamento)

1. Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa nel rispetto dei relativi valori massimi:
 - a. spese generali: l'ammontare verrà riconosciuto fino al valore massimo pari al 20% degli altri costi complessivi ammissibili di progetto;
 - b. pubblicità e promozione: l'ammontare verrà riconosciuto fino al valore massimo pari al 20% degli altri costi complessivi ammissibili di progetto al netto dei costi di cui al punto a);
 - c. gestione spazi: esclusivamente quelle necessarie per le attività di progetto;
 - d. compensi professionali direttamente ed esclusivamente contrattualizzati, imputabili e riferibili alla realizzazione del progetto;
 - e. costi di produzione;
 - f. costi di ospitalità: i rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio, sono imputati nei limiti degli importi previsti per il personale dirigenziale in missione, dal Regolamento regionale n. 746/2011 e ss.mm.ii.
2. Un costo per essere considerato ammissibile deve essere:
 - a. pertinente e imputabile direttamente alle attività previste dal progetto approvato;
 - b. effettivamente sostenuto e contabilizzato; pertanto, in sede di rendicontazione le spese dovranno risultare effettivamente pagate dal soggetto beneficiario e dovranno aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale;
 - c. sostenuto mediante obbligazioni sorte nel periodo temporale di ammissibilità delle spese, ovvero nell'arco temporale di attuazione del progetto;
 - d. comprovabile, ovvero giustificato da fatture quietanzate o da altri documenti contabili di valore equivalente, non sono ammessi scontrini fiscali;
 - e. tracciabile, ovvero i pagamenti, che dovranno essere effettuati entro il termine massimo previsto per la presentazione della richiesta del Saldo, dovranno essere registrati sul/i conto/i corrente/i ed effettuati esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili quali bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Art. 8**Modalità e termini di erogazione dei rimborsi e di rendicontazione**

1. L'importo messo a disposizione da parte della Regione, a titolo di rimborso delle spese sostenute, per la singola iniziativa afferente all'Accordo, sarà definito di volta in volta in ragione della fonte di finanziamento e della disciplina specifica prevista dalla stessa.
2. L'anticipazione sarà erogata previa istanza (richiesta di anticipazione), che contenga gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i movimenti finanziari. *(eventuale)*
3. Il saldo sarà erogato previa istanza da inoltrare entro 90 giorni dalla conclusione delle attività previste; alla stessa saranno allegate:
 - relazione consuntiva e cronoprogramma effettivo delle attività, che riporti un elenco dettagliato delle attività svolte; ogni variazione rispetto a quanto preventivato deve essere chiaramente evidenziata e puntualmente descritta;
 - relazione finanziaria all'attività svolta, recante tutti i dati descrittivi economici e finanziari imputati con pertinenza alle attività finanziarie dell'Amministrazione regionale.

Art. 9 Variazione di progetto

1. Ciascuna delle Parti potrà proporre variazioni all'iniziativa progettuale, da concordare nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo comune di sviluppo delle attività oggetto della collaborazione. Le modifiche al progetto attuativo relativo non comportano alcuna revisione dell'Accordo specifico.

Art. 10 Comitato di attuazione

1. Per l'attuazione degli accordi specifici è costituito, presso la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, il Comitato di attuazione composto da:
 - per la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale: il Dirigente o suo delegato;
 - per il Consorzio Puglia Culture: il Presidente ed il Direttore, i responsabili di attuazione delle azioni o loro delegati.
2. Il Comitato provvede a:
 - Predisporre e approvare le singole iniziative progettuali;
 - Programmare e monitorare l'espletamento di tutte le azioni previste dall'accordo specifico.

Art. 11 Disposizioni generali e fiscali

1. Ai fini dell'Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del codice civile.